EDILFEMA	***PROCEDURA PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI*** *ADOTTATA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023 N. 24 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 23 OTTOBRE 2019 N. 1937*	
Codice documento *6*	Data emissione *15/10/2026*	Revisione *rev.003*

1. PREMESSA 2

2. DEFINIZIONI 2

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 4

4. PRINCIPI GENERALI 5

5. PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE: I SEGNALANTI 5

6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE – LE VIOLAZIONI 6

7. INVIO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE 8

7.1. FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE 9

7.2. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE 12

7.3. MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE 14

7.4. ISTRUZIONI PER IL SEGNALANTE 14

7.4.1. Istruzioni per garantire la cifratura end-to-end della Segnalante 15

8. INVIO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE 16

9. DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA 17

10. TUTELA DEL SEGNALANTE 17

11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 19

12. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 20

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 21

14. ADOZIONE DELLA PROCEDURA E INFORMAZIONE AI DESTINATARI 22

1. PREMESSA

La Società promuove l'adozione di strumenti volti a prevenire condotte illecite e/o poste in essere in violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e/o delle altre regole, regolamenti e procedure interne che si applicano ai processi e alle attività svolte della stessa.

Pertanto, ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, la Società incoraggia e tutela le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della stessa, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

A tale fine, la Società ha adottato un sistema di segnalazione che prevede, come stabilito dall'art. 6, comma 2-bis, D.lgs. 231/2001, così come modificato dal D.lgs. n. 24/2023, l'adozione di canali di segnalazione interna e il divieto di ritorsione.

Ai fini della regolamentazione interna del canale di segnalazione la Società tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida e dagli ulteriori atti di indirizzo adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) in materia, nonché della Guida Operativa per gli Enti Privati di Confindustria sulle segnalazioni.

Scopo della presente procedura è quello di illustrare i principi posti a salvaguardia dei soggetti segnalanti, le modalità di invio delle segnalazioni, il relativo processo di gestione, nonché ogni possibile azione conseguente alle violazioni riscontrate.

2. DEFINIZIONI

Canali di Segnalazione Interna	I canali di segnalazione della Società: • la "Casella di Segnalazione" – la casella di posta elettronica dedicata segnalazioni.edilfema@protonmail.com, attivata presso un fornitore di servizi di posta elettronica con cifratura end-to-end e accessibile esclusivamente al Gestore[1], attraverso la quale sono inoltrate le Segnalazioni Interne in forma scritta, anche anonime; • l'"Incontro Diretto" – l'incontro con il Gestore fissato, su richiesta del Segnalante, entro un termine ragionevole, attraverso il quale sono effettuate le Segnalazioni Interne in forma orale.
Canale di Segnalazione Esterna (o Canale ANAC)	Il canale web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la ricezione delle Segnalazioni, accessibile presso l'indirizzo web https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.
Contesto Lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte a favore della Società, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione.
Divulgazione Pubblica	Il rendere di pubblico dominio le Informazioni sulle Violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Facilitatore	La persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo.

[1] Per ulteriori informazioni, v. https://proton.me/it/security/end-to-end-encryption.

© Riproduzione riservata

Informazioni sulle Violazioni	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nel Contesto Lavorativo, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.
Procedura	Indica la presente Procedura.
Procuratore	Chi, sulla base di una procura, è autorizzato a rappresentare una persona o un altro soggetto giuridico e a compiere atti in sua vece.
Riscontro	Comunicazione al Segnalante di informazioni relative al Seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.
Responsabile del Sistema	Identificato nel soggetto Gestore del Canale di Segnalazione
Gestore del Canale di Segnalazione Interna	Il soggetto autonomo e specificamente formato a cui è affidata la gestione del Canale di Segnalazione Interna, identificato in un consulente esterno specificatamente nominato.
Ritorsione o atti ritorsivi	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Segnalante	I soggetti interni ed esterni alla Società che effettuano una Segnalazione, ovvero: • i lavoratori dipendenti (qualunque sia la tipologia contrattuale, ad esempio, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato) e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; • i soggetti in periodo di prova o in fase di colloquio; • i tirocinanti e i volontari, retribuiti e non; • gli ex dipendenti; • i membri degli organi sociali, tra cui le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto; • i fornitori di beni e servizi; • i liberi professionisti, i consulenti, i collaboratori e i partner.
Segnalato/Persona Coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione, ovvero nella Divulgazione Pubblica o nella denuncia, come persona a cui viene attribuita la Violazione, o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata.
Segnalazione (Interna o Esterna)	**Segnalazione Interna** - Comunicazione orale o scritta delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i Canali di Segnalazione Interna. **Segnalazione Esterna** - Comunicazione orale o scritta delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il Canale ANAC.
Seguito	L'azione intrapresa dal Responsabile del Sistema per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

© Riproduzione riservata

Sistema disciplinare	Il sistema sanzionatorio della Società adottato nell'ambito del Modello ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato dalla stessa.
Violazioni	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in: • condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001; • violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico o di altre disposizioni interne adottate dalla Società; • comportamenti illeciti derivanti da norme dell'Unione o nazionali in materia di: appalti pubblici, servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (ad esempio, in materia di I.V.A.); • atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione (ad es. in materia di concorrenza). • violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
- **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** e ss. mm. ii. – Codice in materia di protezione dei dati personali ("Codice privacy"); **Regolamento (UE) n. 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
- **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24** – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (il c.d. "*Decreto Whistleblowing*").
- "**Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne**" adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

© Riproduzione riservata

- "**Nuova disciplina Whistleblowing Guida Operativa per gli Enti Privati**" Ottobre 2023 emessa da Confindustria.
- **"Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione"** adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 478 del 26 novembre 2025.
- **D.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211** - Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.
- **"Nuova disciplina Whistleblowing Guida Operativa per gli Enti Privati"** Maggio 2026 emessa da Confindustria, in aggiornamento della precedente pubblicata ad ottobre 2023.
- **Garante per la protezione dei dati personali, parere n. 581 del 9 ottobre 2025** sugli schemi di "Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione" dell'ANAC.

4. PRINCIPI GENERALI

Il funzionamento dei Canali di Segnalazione Interna si basa sui seguenti princìpi:

a) **Dovere di segnalare condotte illecite**: i Segnalanti hanno il dovere di segnalare le Violazioni di cui vengano a conoscenza o di cui abbiano un ragionevole sospetto. La mancata segnalazione può portare all'applicazione di sanzioni disciplinari così come definite nel Sistema Disciplinare della Società.

b) **Divieto di atti ritorsivi o discriminatori verso il Segnalante**: i Segnalanti sono tutelati contro qualsiasi atto ritorsivo o discriminatorio, diretto o indiretto, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Tale protezione è garantita anche quando la Segnalazione, seppur infondata, si basi su criteri di buona fede e ragionevolezza.

c) **Tutela dell'identità del Segnalante e della riservatezza delle informazioni**: la Società garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la confidenzialità dell'identità del Segnalante e la riservatezza delle informazioni contenute nelle Segnalazioni in ogni fase del processo di Segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge. Le misure a tutela della riservatezza del Segnalante sono volte, tra l'altro, a garantire che lo stesso non sia soggetto ad alcuna forma di Ritorsione. In particolare, qualora vengano violate le misure di tutela del Segnalante, potranno essere intraprese iniziative a carattere disciplinare per la tutela della Società e del Segnalante.

d) **Tutela del Segnalato**: i Segnalati sono tutelati per quanto attiene sia alla confidenzialità delle Segnalazioni che li riguardano e delle eventuali indagini svolte, che alla protezione degli stessi da eventuali segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie.

e) **Tutela dell'integrità delle Segnalazioni**: le Segnalazioni ricevute attraverso i Canali di Segnalazione Interna sono conservate dal Gestore in un archivio cifrato e annotate in un registro riservato, in modo che nessuna Segnalazione possa essere cancellata e/o alterata prima della scadenza del termine di conservazione.

5. PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE: I SEGNALANTI

Ai sensi del D.lgs. 24/2023 sono legittimati ad effettuare le segnalazioni – Segnalanti – i seguenti soggetti:

© Riproduzione riservata

- **i dipendenti**, a qualsiasi titolo, della Società;
- **i lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società;
- **i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici** di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società;
- **i liberi professionisti ed i consulenti** che prestano la propria attività lavorativa presso la Società;
- **i volontari ed i tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- **le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza** in favore della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela dei Segnalanti ed il divieto di atti ritorsivi nei confronti degli stessi si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico con la Società è in corso;
- quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova presso la Società;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con la Società se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE – LE VIOLAZIONI

Il D.lgs. 24/2023 dispone che sono oggetto di segnalazione le "***violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Il presente decreto disciplina altresì la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286***".

Possono dunque essere oggetto di segnalazione le Violazioni poste in essere, per commissione o omissione, da un dipendente, un dirigente, un socio, un partner, un cliente, o fornitore o ancora un professionista (in generale qualsiasi soggetto che ha una connessione di qualsiasi genere con la Società) di cui il Segnalante è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che ledono l'interesse o l'integrità della Società.

In virtù delle modifiche apportate dal D. Lgs. 24/2023, le irregolarità non sono più incluse tra le Violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici), tali da far ritenere al Segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto. Pertanto, la Segnalazione deve essere effettuata anche laddove siano riscontrate dal Segnalante delle anomalie comportamentali o di condotta dalle quali possa derivare un una Violazione come sopra indicata.

Dunque, **costituiscono oggetto di Segnalazione le seguenti Violazioni**:

a) Gli Illeciti

- Violazioni, compresi i fondati sospetti, della normativa nazionale e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e dalle quali potrebbero derivare responsabilità della stessa Società o di altri soggetti (illeciti civili, amministrativi, penali e contabili).
- Reati dai quali potrebbero derivare responsabilità della Società ai sensi degli artt. 24, 25 e ss. del d.lgs. 231/2001 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;231).

© Riproduzione riservata

b) Le Violazioni del Modello 231/2001 adottato, del Codice Etico e di protocolli e/o procedure interne

- Violazione o non applicazione del Codice Etico, dei protocolli interni o delle procedure facenti parte del Modello 231/2001 adottato o di ogni altro documento organizzativo adottato dalla Società.

c) Violazioni della normativa dell'UE

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3).
- Violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In ogni caso, **nella segnalazione è necessario inserire**:

(i) **le circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

(ii) **la descrizione del fatto**;

(iii) **le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati**.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non possono essere oggetto di segnalazioni:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate **ad un interesse di carattere personale del segnalante** che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le **segnalazioni aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali** e volte ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- le **segnalazioni aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose**;
- le **segnalazioni aventi natura discriminatoria**, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Segnalato;
- le **segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate** in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- le **segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di **appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
- le **notizie palesemente prive di fondamento**, le informazioni che sono **già totalmente di dominio pubblico**, nonché le **informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni** scarsamente attendibili (c.d. "*voci di corridoio*").

© Riproduzione riservata

7. INVIO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

L'art. 4 del d.lgs. 24/2023 prevede che «*le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole*».

Pertanto, la Società ha istituito un Canale di Segnalazione Interna articolato in: (i) una casella di posta elettronica dedicata, attivata presso un fornitore di servizi con cifratura end-to-end[2], per le Segnalazioni in forma scritta ovvero per la ricezione di segnalazioni in formato audio allegato alla mail (l'anonimato, in caso di ricezione di file audio non è garantito); (ii) l'incontro diretto con il Gestore, per le Segnalazioni in forma orale.

La scelta della posta elettronica quale modalità di segnalazione scritta è conforme alle Linee guida ANAC sui canali interni di segnalazione, adottate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025, che ammettono l'utilizzo della posta elettronica purché accompagnato da misure di sicurezza aggiuntive adeguate al contesto. Tali misure sono state individuate e motivate nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) svolta dalla Società ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.lgs. 24/2023 e dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, e sono descritte al paragrafo 7.3.

Non sono utilizzati quali canali di segnalazione la posta elettronica certificata (PEC) né caselle di posta elettronica istituzionali o aziendali della Società, in quanto non idonei a garantire la non tracciabilità dell'identità del Segnalante.

Pertanto, in ottemperanza alle previsioni normative del D.lgs. 231/2001 e del D.lgs. 24/2023, la Società ha adottato un Sistema di gestione delle Segnalazioni Interne strutturato al fine di tutelare e proteggere i Segnalanti.

- la Società ha provveduto a nominare un consulente esterno quale Gestore del Canale di Segnalazione Interna nonché quale Responsabile del Sistema di gestione delle segnalazioni, ritenuto idoneo perché in possesso dei requisiti di autonomia, imparzialità, indipendenza e con specifica formazione e adeguata conoscenza in campo giuridico, etico e dell'integrità, nonché del funzionamento dell'ente;
- il Gestore del Canale di Segnalazione nominato potrà avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato e specificamente formato in caso di necessità per l'espletamento della fase istruttoria delle Segnalazioni;
- Solo il Gestore ha accesso alla Casella di Segnalazione. Le credenziali di accesso non sono condivise con la Società né con il personale addetto ai sistemi informativi della stessa. Il Canale di Segnalazione Interna consente di effettuare Segnalazioni in forma scritta o orale (sempre mediante invio a mezzo mail), nonché Segnalazioni anonime.
- Durante tutte le fasi di gestione della Segnalazione è tutelata la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione. L'informativa privacy ai sensi del Reg. UE 679/2016 è pubblicata nella sezione dedicata del sito internet della Società ed è trasmessa dal Gestore al Segnalante unitamente all'avviso di ricevimento.

[2] Per ulteriori informazioni, v. https://proton.me/it/security/end-to-end-encryption.

© Riproduzione riservata

- Qualora nel corso dell'istruttoria fosse necessario il coinvolgimento di soggetti interni diversi dal Gestore (altre funzioni aziendali o il suddetto gruppo di lavoro dedicato), anche ad essi andranno estesi i previsti obblighi di riservatezza e confidenzialità.
- A cura del Gestore, tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente a seconda della tipologia del canale di segnalazione utilizzato al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla segnalazione.

Per le modalità

Modalità consigliate per l'invio della Segnalazione, v. par. 7.4.1.

7.1. Fasi del processo di gestione delle Segnalazioni Interne

FASE I ***INVIO***	Il Segnalante può scegliere tra le modalità che seguono. 1) Segnalazione mediante comunicazione inviata alla Casella di Segnalazione segnalazioni.edilfema@protonmail.com. • **Segnalazione nominativa**: il Segnalante indica le proprie generalità nel testo della Segnalazione o le comunica successivamente al Gestore. La sua identità è conosciuta dal solo Gestore, è conservata separatamente dal contenuto della Segnalazione e non è rivelata a terzi se non nei casi e con le garanzie previsti dall'art. 12 del D.lgs. 24/2023. • **Segnalazione anonima**: il Segnalante invia la Segnalazione da un indirizzo di posta elettronica non aziendale e privo di riferimenti alla propria identità; in ogni caso, il Segnalante non deve indicare nel testo elementi che consentano di risalire alla sua identità e deve verificare che gli eventuali allegati non contengano riferimenti alla stessa, anche nei metadati. Se richiesto dal Gestore, potrà comunicare la propria identità in un momento successivo. Le Segnalazioni anonime circostanziate sono registrate e gestite secondo la presente Procedura. Si suggerisce al Segnalante che volesse mantenere il proprio anonimato di inviare la Segnalazione mediante un indirizzo mail appositamente creato; inoltre, laddove il Segnalante volesse accedere a una ancor maggiore garanzia di riservatezza per il tramite di una comunicazione dotata di cifratura end-to-end, tale misura è garantita solo se la Segnalazione è inviata tramite un indirizzo di

© Riproduzione riservata

	posta elettronica fornito dal provider Protonmail [3] (v. paragrafo 7.4.1). 2) Segnalazione orale su richiesta del Segnalante mediante Incontro Diretto con il Gestore. La Segnalazione orale è documentata ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 24/2023 mediante resoconto dettagliato o verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare con la propria sottoscrizione, ovvero, previo suo consenso, mediante registrazione. - Nel testo della Segnalazione il Segnalante indica gli elementi di cui al paragrafo 6 e, ove possibile, la tipologia di Violazione segnalata. Si raccomanda di seguire le istruzioni operative riportate al paragrafo 7.4. - Il Gestore rilascia al Segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della Segnalazione, rispondendo dalla Casella di Segnalazione all'indirizzo del mittente, salvo diversa indicazione del Segnalante, e trasmettendo l'informativa sul trattamento dei dati personali. L'avviso ha carattere meramente informativo della presa in carico della segnalazione.
FASE II ***RICEZIONE***	- Il Gestore consulta la Casella di Segnalazione con cadenza non superiore a tre giorni lavorativi, e comunque tale da assicurare il rispetto del termine di sette giorni per l'avviso di ricevimento, anche avvalendosi di notifiche di ricezione che non riportano il contenuto dei messaggi; - All'atto della ricezione il Gestore annota la Segnalazione nel registro riservato delle Segnalazioni, attribuendole un codice identificativo progressivo; nel registro e nei documenti di lavoro la Segnalazione e il Segnalante sono indicati unicamente mediante tale codice; - il Gestore trasferisce il messaggio e gli eventuali allegati nell'archivio cifrato di cui al paragrafo 7.3, a garanzia della loro integrità e riservatezza.
FASE III ***VAGLIO PRELIMINARE***	- Il Gestore procede al vaglio relativo alla procedibilità[4] (sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi) e all'ammissibilità[5] della Segnalazione.

[3] Per ulteriori informazioni, v. https://proton.me/it/security/end-to-end-encryption.

[4] «[*...] il Decreto definisce i presupposti soggettivi e oggettivi per effettuare una segnalazione interna.*
Pertanto, per poter dare corso al procedimento, il gestore della segnalazione dovrà, per prima cosa, verificare la sussistenza di tali presupposti e, nello specifico, che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.
*In altre parole, il Gestore deve verificare la procedibilità della segnalazione alla luce del perimetro applicativo soggettivo e oggettivo del Decreto. Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa potrà essere trattata come ordinaria e, quindi, gestita secondo le eventuali procedure già in precedenza adottate dall'ente per tali violazioni (vd. par. 1.2), dandone comunicazione al segnalante» [*punto 4.2 della Guida Operativa per gli Enti Privati di Confindustria, ed. ottobre 2023].

[5] « *Una volta verificato che la segnalazione abbia i requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore e, dunque, risulti procedibile, è necessario valutarne l'ammissibilità come segnalazione whistleblowing.*

© Riproduzione riservata

	- Il Gestore può richiedere al segnalante ulteriori elementi necessari per effettuare approfondimenti relativi alla segnalazione. - Se la segnalazione risulta improcedibile o inammissibile, il Gestore procede all'archiviazione, garantendo la tracciabilità delle motivazioni a supporto. - Il Gestore procede alla fase istruttoria per le Segnalazioni che, a seguito della verifica preliminare, siano risultate procedibili, ammissibili e supportate da elementi sufficienti per procedere con tale fase. - Se la segnalazione ricevuta risulta non qualificabile come whistleblowing il Gestore procede a trasmetterla all'ufficio competente.
FASE IV ***ISTRUTTORIA***	- Il Gestore assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale. - Il Gestore procede con le verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati. - Le generalità del Segnalante, conservate separatamente dal contenuto della Segnalazione, sono consultate dal Gestore solo ove strettamente necessario; ai soggetti eventualmente coinvolti nell'istruttoria sono trasmessi esclusivamente gli elementi della Segnalazione privati di ogni riferimento idoneo a identificare il Segnalante. - Il Gestore formula eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno. - Il Gestore assicura lo svolgimento delle necessarie verifiche: • acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute; • attraverso il coinvolgimento di altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste; • mediante audizione di eventuali soggetti interni/esterni, ecc.
FASE V ***CHIUSURA***	- Completata l'attività istruttoria e di accertamento il Gestore procede a: • archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare: • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti; • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
*Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per: • mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione; • manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore; • esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti; • produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni» [*punto 4.2 della Guida Operativa per gli Enti Privati di Confindustria, ed. ottobre 2023].

© Riproduzione riservata

	• dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti[6].
FASE VI ***RISCONTRO***	- Il Gestore deve fornire un riscontro al segnalante, **entro tre mesi**[7] dalla data di avviso di ricevimento o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso. - Con il riscontro al segnalante il Gestore comunica: • l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni; • l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti; • l'attività svolta fino al momento e/o l'attività che intendono svolgere (in tal caso, al termine delle attività svolte, il Gestore provvede a fornire un ulteriore riscontro al Segnalante).

7.2. Gestore delle Segnalazioni Interne

La Società ha stabilito che la Gestione delle Segnalazioni Interne è affidata a un consulente esterno il quale ha accesso esclusivo alla Casella di Segnalazione e che riceve e valuta le segnalazioni. Il Gestore è espressamente nominato responsabile esterno per il trattamento dei già menzionati dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.

Si rappresenta che il Gestore è stato autorizzato a nominare un sostituto, già individuato e denominato Gestore Sostitutivo, nel caso in cui il Gestore fosse impossibilitato a svolgere i compiti a lui affidati.

Il Gestore provvederà a vagliare la segnalazione ed eventualmente avviare una istruttoria interna al fine di comprendere l'accaduto nonché al fine di porre in essere gli adempimenti di controllo demandati all'Organismo di Vigilanza ovvero ad altri organi della Società.

A tal proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 24/2023, il Gestore in quanto affidatario della gestione del canale di Segnalazione Interna, svolge le seguenti attività:

- rilascia alla persona Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

[6] Si precisa che il Gestore deve rivolgersi agli organi e funzioni interni dell'Ente per dare seguito alla segnalazione da lui giudicata fondata in quanto *«al Gestore stesso non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti»* [punto 4.2 della Guida Operativa per gli Enti Privati di Confindustria, ed. ottobre 2023].

[7] *«Al riguardo, è opportuno specificare che non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore. Pertanto, si tratta di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, ancora non ultimata»* [punto 4.2 della Guida Operativa per gli Enti Privati di Confindustria, ed. ottobre 2023].

© Riproduzione riservata

- fornisce riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mantiene aperta la comunicazione con il Segnalante per la durata di tutto il processo;
- il Gestore, in qualità di Responsabile del Sistema, redige una relazione sull'andamento delle attività (Segnalazioni ricevute, Segnalazioni archiviate, fasi istruttorie avviate, esiti, oltre ad evidenze delle attività formative, con particolare riferimento al personale dipendente, svolte e programmate) ed il numero totale delle Segnalazioni, da trasmettere ogni semestre all'Organismo di Vigilanza e agli altri organi di controllo della Società.
- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni Interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni Esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4[8].
- La Società è dotata di un proprio sito internet, le informazioni di cui alla presente procedura sono pubblicate anche in una sezione dedicata del suddetto sito.
- Qualora siano ricevute segnalazioni ricomprese nel presente Protocollo da parte di soggetti diversi dal Gestore (ad esempio il Responsabile Amministrazione o altri soggetti della Società), quest'ultimi soggetti devono trasmetterle al Gestore entro sette giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia al Segnalante, mediante consegna in busta chiusa o con altra modalità concordata con il Gestore che non comporti l'utilizzo dei sistemi informativi della Società, cancellando ogni copia in proprio possesso e garantendo la massima riservatezza ovvero comunque inviando una Segnalazione mediante le modalità indicate nel presente documento.
- Qualora il Gestore del canale di segnalazione coincida con il soggetto segnalante, o con il soggetto segnalato, o con la persona coinvolta dalla segnalazione, o con il facilitatore, o comunque si trovi in una situazione di conflitto di interessi tipica o atipica[9] dovrà astenersi dalla gestione della segnalazione. Nei predetti casi di conflitto di interessi la segnalazione dovrà essere gestita dall'altro/dagli altri componenti del soggetto Gestore delle segnalazioni e specificatamente dal Gestore Sostitutivo; nel caso in cui la situazione di conflitto di interessi riguardi tutti i componenti del soggetto Gestore delle segnalazioni (Gestore e Gestore Sostitutivo), la persona segnalante potrà rivolgersi ad ANAC mediante segnalazione esterna, come indicato nel successivo paragrafo 8, ricorrendo una delle condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023.

[8] Dipendenti pubblici, privati, lavoratori subordinati, lavoratori o collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. La tutela si applica anche laddove il rapporto giuridico con il soggetto non sia ancora iniziato se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

[9] di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 ai sensi del quale è previsto il dovere di astensione nei casi: "*di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza*"(art. 7 cit).

© Riproduzione riservata

- Alla situazione di cui al punto precedente è assimilata l'ipotesi di assenza prolungata (superiore a sette giorni) del Gestore che giustifica l'attivazione del Gestore Sostitutivo.
- Nel caso di ferie o di malattia da parte del Gestore delle segnalazioni e contestualmente del Gestore Sostitutivo, la Società dovrà comunicare a tutti i potenziali segnalanti se venga adottato un periodo di sospensione del canale, in caso di brevissimi periodi, oppure se venga coinvolto il sostituto.
- L'attività del Gestore – inclusa la valutazione degli organi interni o esterni da coinvolgere – e l'esito dell'istruttoria sono rimessi esclusivamente all'autonomia del gestore. L'organo di indirizzo o amministrativo può essere coinvolto solo alla fine dell'istruttoria, ove ne vengano ravvisati profili di competenza.

7.3. Misure tecniche e organizzative del Canale di Segnalazione

In conformità alle Linee guida ANAC adottate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025, alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali (parere n. 581 del 9 ottobre 2025) e agli esiti della DPIA, la Società adotta per il Canale di Segnalazione Interna le seguenti misure:

- la Casella di Segnalazione è attivata presso un fornitore di servizi di posta elettronica Protonmail che garantisce la cifratura end-to-end delle comunicazioni e la cifratura dei dati a riposo (se la comunicazione è ricevuta da altro indirizzo Protonmail), con server situati nell'Unione europea o in un Paese destinatario di una decisione di adeguatezza della Commissione europea;
- la Casella di Segnalazione è intestata al Gestore, è registrata su un dominio non riconducibile alla Società ed è del tutto separata dall'infrastruttura informatica di quest'ultima; il personale e gli amministratori di sistema della Società non hanno accesso né alla Casella né ai relativi log;
- l'accesso alla Casella di Segnalazione è protetto da autenticazione a due fattori; non sono attivati inoltri automatici né sincronizzazioni su dispositivi della Società;
- le comunicazioni del Gestore verso Segnalanti che non utilizzano un servizio con cifratura end-to-end sono inviate, ove il Segnalante lo richieda, mediante messaggi cifrati protetti da password [10];
- le Segnalazioni e la relativa documentazione sono trasferite in un archivio cifrato nella disponibilità esclusiva del Gestore, annotate nel registro riservato delle Segnalazioni;
- i log del servizio sono conservati per il tempo minimo consentito dal fornitore e non sono accessibili alla Società;
- le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al loro trattamento e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 24/2023, e sono quindi cancellate in modo sicuro;
- il fornitore del servizio di posta elettronica è vincolato da un accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, quale sub-responsabile del trattamento;
- la DPIA è riesaminata almeno annualmente e in ogni caso di modifica del fornitore, delle condizioni del servizio o del quadro normativo di riferimento.

7.4. Istruzioni per il Segnalante

A tutela della propria riservatezza, si raccomanda al Segnalante che utilizza la Casella di Segnalazione di:

[10] Protonmail, infatti, permette al Gestore di inviare comunicazioni verso utenti esterni nella forma di email protette da password aggiungendo una password e, nel caso, un suggerimento/domanda di sicurezza prima dell'invio. Il destinatario riceverà un link per aprire il messaggio decriptandolo tramite la password concordata. Per ulteriori informazioni, v. https://proton.me/it/security/end-to-end-encryption.

© Riproduzione riservata

- non utilizzare caselle di posta elettronica, dispositivi o reti della Società, inclusa la rete Wi-Fi aziendale, servendosi di un dispositivo personale e di una connessione mobile o domestica;
- ove intenda restare anonimo o desideri la massima tutela, utilizzare un indirizzo di posta elettronica, privo di riferimenti alla propria identità, o crearne uno dedicato presso un fornitore con cifratura end-to-end (v. par. 7.4.1); da un indirizzo di posta ordinario il messaggio è cifrato solo durante la trasmissione e ne resta copia in chiaro nella posta inviata;
- utilizzare un oggetto del messaggio neutro (ad es. «Comunicazione riservata»), senza nomi o riferimenti ai fatti segnalati;
- rimuovere i metadati dagli allegati (autore e proprietà dei file, dati di geolocalizzazione delle fotografie) o trasmettere estratti e scansioni;
- non inoltrare messaggi di posta elettronica aziendali originali, le cui intestazioni contengono dati idonei a identificare il mittente e la catena di inoltro;
- indicare se desidera ricevere le comunicazioni del Gestore al medesimo indirizzo o con altra modalità, e verificare periodicamente tale indirizzo, al quale sono inviati l'avviso di ricevimento, le eventuali richieste di integrazione e il riscontro.

Il Segnalante che preferisca non utilizzare la posta elettronica può chiedere un Incontro Diretto con il Gestore scrivendo inviando una comunicazione alla casella segnalazioni.edilfema@protonmail.com.

7.4.1. Istruzioni per garantire la cifratura end-to-end della Segnalazione

La casella di segnalazione segnalazioni.edilfema@protonmail.com è attivata presso il servizio Proton Mail. Le comunicazioni tra due indirizzi Proton Mail sono cifrate end-to-end per l'intero percorso e non sono leggibili né dal fornitore né da terzi.

Per beneficiare della massima tutela, si raccomanda pertanto al Segnalante di inviare la Segnalazione da un indirizzo Proton Mail creato appositamente (e non fornire informazioni nell'oggetto del messaggio in quanto tale campo non è coperto dalla cifratura end-to-end; evitare l'invio di file audio dal quale potrebbe essere possibile risalire all'identità del Segnalante). Se il Segnalante utilizza un indirizzo di altro fornitore, il messaggio potrebbe essere protetto solo durante la trasmissione e ne resta copia in chiaro presso il proprio fornitore; pertanto, l'utilizzazione di un indirizzo di altro fornitore non garantisce la completa cifratura della comunicazione.

Per creare l'indirizzo e garantire la cifratura end-to-end della comunicazione, il Segnalante deve:

- accedere, da un dispositivo personale e tramite una connessione mobile o domestica (mai dalla rete aziendale), al sito proton.me [11] e selezionare la creazione di un account gratuito;
- scegliere un nome utente che non contenga il proprio nome, cognome, data di nascita o altri elementi riconducibili alla propria persona o al proprio ruolo aziendale, e una password robusta non utilizzata per altri servizi;
- completare la verifica richiesta dal servizio, preferendo, ove offerta, la verifica tramite CAPTCHA rispetto a quella tramite numero di telefono o altro indirizzo e-mail personale;

[11] https://account.proton.me/start?ref=pme_lp_b2c_proton_menu_cta

© Riproduzione riservata

- non inserire, se vuole restare anonimo, un indirizzo e-mail o un numero di telefono di recupero, nonché alcun nome visualizzato riconducibile alla propria identità; in tal caso il Segnalante deve custodire con cura la password, poiché in caso di smarrimento non potrà recuperare l'accesso alla casella né alle comunicazioni del Gestore;
- inviare la Segnalazione alla Casella di Segnalazione segnalazioni.edilfema@proton.com, indicando un oggetto neutro (ad es. «Comunicazione riservata»), poiché l'oggetto del messaggio non è coperto dalla cifratura end-to-end;
- accedere periodicamente alla casella per consultare l'avviso di ricevimento, le eventuali richieste di integrazione e il riscontro del Gestore. Si raccomanda di accedere alla casella mail creata almeno una volta ogni tre mesi anche dopo la chiusura della Segnalazione, poiché il fornitore del servizio mail potrebbe disattivare gli account gratuiti inutilizzati.

Le modalità di registrazione possono variare in base agli aggiornamenti del servizio; al riguardo si rimanda al sito del provider https://proton.me.

La Società non ha accesso all'account creato dal Segnalante né ai messaggi da questi inviati o ricevuti.

8. INVIO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE

L'art. 6 del D.lgs. 24/2023 prevede che la persona Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del Contesto Lavorativo del Segnalante, l'attivazione del Canale di Segnalazione Interno ovvero non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non ha avuto Seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito ovvero che vi sia un rischio di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

L'invio delle Segnalazioni Esterne avviene attraverso il Canale di Segnalazione Esterna istituito dall'ANAC accessibile presso l'indirizzo web **https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing**. Esso garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e dei contenuti della Segnalazione.

A seguito del ricevimento di una Segnalazione Esterna, l'ANAC deve:

I. dare avviso al Segnalante del ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria del Segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del Segnalante;
II. mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
III. dare diligente Seguito alle Segnalazioni ricevute;

© Riproduzione riservata

IV. svolgere l'istruttoria necessaria a dare Seguito alla Segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;

V. dare riscontro al Segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;

VI. comunicare al Segnalante l'esito finale della Segnalazione (ovvero archiviazione, trasmissione alle autorità competenti, raccomandazione, o sanzione amministrativa).

Per ogni ulteriore informazione relativa all'operato dell'ANAC in materia di Segnalazioni Esterne, si rimanda al su menzionato sito web di ANAC.

9. DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA

Ai sensi D.Lgs. 24/2023, i Segnalanti possono effettuare direttamente una Divulgazione Pubblica o una denuncia all'Autorità giudiziaria nei seguenti casi:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare Seguito alle Segnalazioni;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni o possa non avere efficace Seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. TUTELA DEL SEGNALANTE

L'art 17 del D.lgs. 24/2023 prevede il divieto di Ritorsione nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti cui il d.lgs. n. 24/2023 riconosce la protezione.

Pertanto, la Società vieta di commettere atti di Ritorsione, anche solo tentati o minacciati, nei confronti di coloro che effettuano Segnalazioni.

Gli atti ritorsivi sono **nulli**.

Costituiscono Ritorsioni, quando poste in essere in ragione della Segnalazione, qualsiasi comportamento, atto o omissione quali ad esempio:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

© Riproduzione riservata

- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I motivi che hanno indotto il Segnalante ad effettuare la Segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La tutela del Segnalante si applica anche nei casi di Segnalazione anonime, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

La tutela dei Segnalanti si applica anche qualora la Segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, nel caso in cui Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023 nei confronti del Segnalante si estendono anche:

- ai Facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone

© Riproduzione riservata

Eventuali Ritorsioni o misure discriminatorie nei confronti dei Segnalanti o degli altri soggetti su menzionati possono essere comunicate all'ANAC[12], che informa a sua volta l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di atti ritorsivi nei confronti del Segnalante, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata dal Segnalante all'Autorità giudiziaria, se il Segnalante dimostra di aver effettuato una Segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione.

L'Autorità giudiziaria adita dovrà adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione delle disposizioni della presente Procedura.

Le sopradescritte misure di protezione del Segnalante si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere (i.e. deve ragionevolmente credere) che le Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1, del D.lgs. 24/2023 (Vedi descrizione al paragrafo 6. Della presente Procedura);

b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del Decreto, recante "Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche" e, dunque, relativamente alla Segnalazione effettuata ai Gestori, a quanto previsto dalla presente Procedura.

11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'art. 12 del D.lgs. 24/2023 prevede quanto segue.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona

[12] Art. 21 del D.lgs. 24/2023.

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

© Riproduzione riservata

Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo dell'art. 12 citato, nonché nelle procedure di Segnalazione Interna ed Esterna quando la rivelazione della identità della persona Segnalante e delle informazioni da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

La Segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, dell'art 12 citato nelle procedure di Segnalazione Interna ed Esterna la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

12. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio dell'Ente prevede e, ove ne ricorrano i presupposti, applica sanzioni disciplinari:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia comportamento, atto o omissione di ritorsione o discriminazione o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una Segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;
- nei confronti del Segnalato per le responsabilità accertate;

© Riproduzione riservata

- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati nella presente Procedura;
- nei confronti di coloro che non hanno svolto le attività di verifica e analisi delle segnalazioni;
- la persona segnalante nel caso in cui ne sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero ne sia stata accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari sono proporzionati all'intenzionalità e gravità dei comportamenti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Si precisa che, quando la Segnalazione trattata dal Gestore, anche in qualità di Responsabile del sistema gi gestione delle segnalazioni, ha per oggetto notizie e documenti coperti dal segreto aziendale, professionale o d'ufficio, la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine costituiscono violazione del relativo obbligo di segreto.
Riguardo ai Terzi (es. partner, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) valgono i rimedi e le azioni previste dalla legge, oltre alle clausole contrattuali di rispetto delle norme specifiche ivi richiamate.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati nel rispetto della normativa nazionale ed europea a tutela della protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2006 e Regolamento 2016/679/UE).
Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679, solo i dati personali che risultano pertinenti e necessari rispetto alle finalità della Procedura possono essere oggetto di trattamento.
Pertanto, tutti i dati personali (di qualunque persona fisica) contenuti nella Segnalazione o altrimenti raccolti in fase di istruttoria che non risultassero necessari saranno cancellati o resi anonimi.
In ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare le Segnalazioni, l'Ente assicura la riservatezza dei dati personali del Segnalante in buona fede e la confidenzialità delle informazioni contenute nella Segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione della stessa e garantisce, inoltre, che la Segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. E ciò a prescindere che la Segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno.
Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato Seguito alle stesse e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.
La Società ha effettuato, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.lgs. 24/2023 e dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati relativa al Canale di Segnalazione Interna, nella quale sono individuate e motivate le misure tecniche e organizzative descritte al paragrafo 7.3.

© Riproduzione riservata

Si invitano i destinatari del presente protocollo a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati nella quale sono fornite al segnalante tutte le informazioni in materia di privacy e data protection, pubblicata nella sezione dedicata del sito internet della Società e trasmessa al Segnalante unitamente all'avviso di ricevimento.

14. ADOZIONE DELLA PROCEDURA E INFORMAZIONE AI DESTINATARI

La presente Procedura ha la massima diffusione possibile.
A tal fine, in quanto adottata dalla Società, la stessa:

- è stata comunicata alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- è esposta in maniera facilmente visibile nei luoghi di lavoro;
- è comunicata al personale attraverso specifica circolare degli organi direttivi;
- è allegata al MOGC della Società;
- il package informativo (MOGC, Codice Etico, la presente Procedura) viene reso disponibile e consegnato ai nuovi assunti e/o collaboratori.

© Riproduzione riservata